STEFANO RIPA
NOTAIO

Repertorio n. 8760 Raccolta n. 6112

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE «COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE DEL COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI»

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciassette del mese di aprile

17 aprile 2025

In San Mauro Pascoli, Piazza Mazzini n. 3.

Avanti a me **Stefano Ripa, Notaio in Rimini**, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, sono comparsi i Signori:

- **GUIDI MORIS**, nato a Rimini il 3novembre 1973 e residente a San Mauro Pascoli (FC), Via L. Tosi Da Giovedia n. 58, codice fiscale dichiarato GDUMRS73S03H294L;
- **BIANCHINI TIZIANO**, nato a Cesena (FC) il 23 ottobre 1982 e residente a San Mauro Pascoli (FC), Piazza Giorgi n. 1, codice fiscale dichiarato BNCTZN82R23C573K;
- **ALESSANDRI ALBERT**, nato a CESENA (FC) il 22 settembre 1976 e residente a San Mauro Pascoli (FC), Via G. Carducci n. 23, codice fiscale dichiarato LSSLRT76P22C573E;
- **MARONI LISA**, nata a Cattolica (RN) il 4 marzo 1989 e residente a San Mauro Pascoli (FC), Via Bellaria n. 51, codice fiscale dichiarato MRNLSI89C44C357H;
- **MERCIARI FAUSTO**, nato a Cesena (FC) il 26 ottobre 1970 e residente a San Mauro Pascoli (FC), Via L. Da Vinci n. 20, codice fiscale dichiarato MRCFST70R26C573R;
- **PRESTI STEFANIA**, nata a BOLOGNA il 12 agosto 1960 e residente a San Mauro Pascoli (FC), Via Cavina n.10, codice fiscale dichiarato PRSSFN60M52A944X;
- **GARBUGLIA LUCIANA**, nata a San Mauro Pascoli (FC), il 27 gennaio 1958 e residente a San Mauro Pascoli (FC), Via Bellaria n. 51, codice fiscale dichiarato GRBLCN58A67I027E;
- **EVANGELISTA GIANLUCA**, nato a Rimini l'1 maggio 1967, residente a San Mauro Pascoli (FC), Via Torre n. 18, codice fiscale dichiarato VNG GLC 67E01 H294H.

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono quanto segue.

Articolo 1

I comparenti dichiarano di costituire, come effettivamente costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche e integrazioni e artt. 31 e 32 e del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, un'Associazione di Promozione Sociale giuridicamente riconosciuta denominata "Comunità Energetica Rinnovabile Comune di San Mauro Pascoli APS" (di seguito "Associazione"). L'associazione ha sede legale in comune di San Mauro

REGISTRATO a RIMINI
il 23 aprile 2025
al n. 4475
serie 1T

Pascoli all'indirizzo risultante dall'amministrazione competente Piazza Mazzini n. 3 e potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto, da ora in avanti denominata anche solo "Associazione".
Il numero degli associati fondatori risulta di n. otto persone fisiche (non inferiore a 7 persone fisiche o 3 associazioni di promozione sociale), soddisfacendo così il requisito del numero minimo degli associati dell'associazione di promozione sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 2

L'utilizzo della qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" e dell'acronimo "APS" è subordinato all'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; pertanto, da tale momento potrà essere utilizzata in ogni comunicazione.

Articolo 3

L'Associazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, ha come oggetto la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili previste dall'art. 42-bis del Decreto-legge 162/2019, convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8, dall'art.31 del D. lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001, c.d. RED II, sulla promozione dell'uso di energia di cui alla Legge Regionale 27 maggio 2022 n.5 "misure di sostegno, promozione istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili" e dalle altre disposizioni vigenti in materia.
L'obiettivo dell'Associazione è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali dalla normativa sopra richiamata.
In particolare, l'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono espressamente previste all'art. 5 lettera e) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ovvero interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
Più precisamente, l'Associazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22

della Direttiva (UE) 2018/2001, della Legge Regionale 27 maggio 2022 n.5 degli artt. 31 e 32 del D.Lgs. 199/2022, delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per L'Energia Reti e Ambiente e delle future norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva (UE) 2018/2001 e di svolgere tutte le attività da queste consentite.
L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali di competenza delimitati ai sensi dell'art. 42 bis, DL 162/2019 e dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001.
Per raggiungere lo scopo suddetto, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 318/2020 e s.m.i., anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi;
- acquisire la disponibilità ed il controllo degli impianti di produzione di energia rinnovabile mediante la stipulazione di qualsiasi contratto a tal fine utile, anche mediante l'acquisto della titolarità di diritti reali o personali di godimento di impianti degli associati o di terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.
- promuovere iniziative con finalità sociali, destinando annualmente una quota parte dell'importo della tariffa premio e di eventuali altre entrate ad un fondo sociale per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà

energetica e di educazione al consumo energetico consapevole;
- gestire le partite di pagamento e incasso verso il GSE e/o verso altre società di vendita;
- organizzare ed attuare il riparto degli incentivi derivanti dall'energia elettrica condivisa;
- agire nell'interesse degli associati, quali membri della comunità energetica, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
- produrre energia per soddisfare prioritariamente il fabbisogno dei suoi associati, alle condizioni previste dalle leggi e dai provvedimenti ministeriali e dai regolamenti tempo per tempo vigenti;
- destinare ai soli consumatori diversi dalle imprese, salvo i casi previsti dalla legge, e/o utilizza per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di condivisione l'eventuale importo della tariffa premio che risulti in eccedenza rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, e s.m.i..
- assicurare la completa, adeguata e preventiva informativa a tutti gli associati consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, e s.m.i.. e più in generale in ordine ad ogni beneficio o vantaggio tempo per tempo loro spettante in virtù di provvedimenti normativi di qualunque grado tempo per tempo emanati.
- accumulare e stoccare, per gli impianti di sua proprietà, l'energia eventualmente eccedentaria rispetto a quella autoconsumata, e venderla anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- partecipare agli ambiti costituiti dalla generazione, dalla distribuzione, dalla fornitura, dal consumo, dall'aggregazione, o dallo stoccaggio dell'energia elettrica ovvero dalla prestazione di servizi di efficienza energetica, di servizi di ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici;
- promuovere interventi integrati di domotica,
- provvedere a interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri.
- per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le

attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.
In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà altresì:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- stipulare contratti per manutenzione degli impianti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare ad offerte pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza;
- svolgere, in perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione, destinando gli eventuali ricavi a copertura dei costi dell'Associazione o ad accrescere il fondo comune;
- stipulare contratti o convenzioni con soggetti terzi al fine di realizzare impianti a fonti rinnovabili;
- proporre operazioni finalizzate alla raccolta di finanziamenti necessari per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. L'Associazione, come comunità energetica rinnovabile, può costituire diverse configurazioni, fermo restando che per ciascuna configurazione deve essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.
L'Associazione può stipulare contratti di vendita di energia ed in generale contratti di diritto privato per regolare i suoi rapporti con gli associati, in funzione dell'attuazione dello scopo associativo e nell'esercizio dell'attività ad esso funzionale, in conformità alle norme di legge, ai decreti ed ai regolamenti tempo per tempo vigenti.
L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS), attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto,

purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione. Fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

Articolo 4

L'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione sono disciplinati dalle norme dello **Statuto** che, composto di n. 30 (trenta) articoli, che previa lettura datane ai comparenti, si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**.

Articolo 5

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2025.

Articolo 6

Possono essere soci tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e dallo Statuto dell'Associazione.

Articolo 7

Per il proprio funzionamento, l'Associazione in ossequio ai fini statutari, trae principalmente le proprie risorse economiche dai contributi provenienti dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali, da enti o istituzioni pubbliche. Volendosi con ciò ricomprendere gli incentivi previsti dall'art. 42bis, DL 162/2019, ovvero dai futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 S.M.I., con particolar riguardo agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità.

I costituenti dichiarano, anche al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) che il patrimonio iniziale dell'ente:

- ammonta ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) ed è stato apportato in denaro mediante bonifico bancario istantaneo per pari importo versato, ai sensi dell'art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 142, della Legge 4 agosto 2017 n. 124, sul conto corrente del Notaio Stefano Ripa, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena in data 17 aprile 2025 ID 030692468743240848127119999IT, conferendo al medesimo incarico a provvedere al versamento della predetta somma mediante assegno circolare intestato al legale rappresentante dell'Ente infra nominato, dopo la sua iscrizione nel RUNTS, il quale legale rappresentate provvederà al versamento di detta somma su apposito conto corrente a nome del qui costituito Ente;
- è almeno pari al minimo di legge di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) ai fini dell'acquisto della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 22, comma

4, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 8

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione sia composto da 3 tre componenti, e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: EVANGELISTA GIANLUCA, nato a Rimini l'1 maggio 1967, residente a San Mauro Pascoli (FC), Via Torre n. 18, codice fiscale VNG GLC 67E01 H294H;

Vicepresidente: GARBUGLIA LUCIANA, sopra generalizzata;

Tesoriere: ALESSANDRI ALBERT, sopra generalizzato.

Articolo 9

Le spese, le imposte e le tasse del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato di mia mano, da me Notaio letto ai comparenti i quali l'hanno approvato e sottoscritto con me Notaio a norma di legge, essendo le ore undici e trenta minuti (11:30).

Consta di tre fogli di cui sono occupate otto pagine intere e fin qui della successiva.

F.TO: MORIS GUIDI

F.TO: TIZIANO BIANCHINI

F.TO: ALBERT ALESSANDRI

F.TO: LISA MARONI

F.TO: FAUSTO MERCIARI

F.TO: STEFANIA PRESTI

F.TO: LUCIANA GARBUGLIA

F.TO: GIANLUCA EVANGELISTA

F.TO: STEFANO RIPA – NOTAIO (L.S.)

Allegato "A" al Repertorio n. 8760/6112

STATUTO

Dell'**"ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI "**

TITOLO I

Denominazione – sede – durata – scopi dell'associazione

Articolo 1 – Denominazione e durata

È costituito, nel rispetto delle disposizioni del Codice civile, del D.lgs. 117/2017, degli artt. 31 e 32 D.lgs. 199/2021, l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI" che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato alla decorrenza dei termini previsti dall'articolo 104, comma 2, del Codice del terzo settore e all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede in comune di San Mauro Pascoli (Fc) Piazza Mazzini n.3.

L'Associazione opera nel territorio regionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

L'Organo di amministrazione si propone in futuro di redigere, il "Regolamento di esecuzione" dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l'Assemblea lo delibera.

Articolo 4 – Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono espressamente previste all'art. 5 lettera e) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ovvero interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Più precisamente, l'Associazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, degli artt. 31 e 32 del D.Lgs. 199/202, della delibera ARERA 27 dicembre 2022, 727/2022/R/eel testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 15/2024/R/eel ("Testo Integrato Autoconsumo Diffuso" o "TIAD") e delle future norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e di svolgere tutte le attività da queste consentite.
L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali di competenza delimitati ai sensi del TIAD e dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001.
Per raggiungere lo scopo suddetto, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi del TIAD, anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi;
- acquisire la disponibilità ed il controllo degli impianti di produzione di energia rinnovabile mediante la stipulazione di qualsiasi contratto a tal fine utile, anche mediante l'acquisto della titolarità di diritti reali o personali di godimento di impianti degli associati o di terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi del TIAD, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.
- promuovere iniziative con finalità sociali, destinando annualmente una quota parte dell'importo della tariffa premio e di eventuali altre entrate ad un fondo sociale per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà

energetica e di educazione al consumo energetico consapevole;
- gestire le partite di pagamento e incasso verso il GSE e/o verso altre società di vendita nessuna esclusa;
- organizzare ed attuare il riparto degli incentivi derivanti dall'energia elettrica condivisa;
- agire nell'interesse degli associati, quali membri della comunità energetica, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
- produrre energia per soddisfare prioritariamente il fabbisogno dei suoi associati, alle condizioni previste dalle leggi e dai provvedimenti ministeriali e dai regolamenti tempo per tempo vigenti;
- destinare ai soli consumatori diversi dalle imprese, salvo i casi previsti dalla legge, e/o utilizzare per finalità sociali aventi ricadute sui territori, ove sono ubicati gli impianti di condivisione, l'eventuale importo della tariffa premio che risulti in eccedenza rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, e s.m.i..
- assicurare la completa, adeguata e preventiva informativa a tutti gli associati consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, e s.m.i.. e più in generale in ordine ad ogni beneficio o vantaggio tempo per tempo loro spettante in virtù di provvedimenti normativi di qualunque grado tempo per tempo emanati.
- accumulare e stoccare, per gli impianti di sua proprietà, l'energia eventualmente eccedentaria rispetto a quella autoconsumata, e venderla anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- partecipare agli ambiti costituiti dalla generazione, dalla distribuzione, dalla fornitura, dal consumo, dall'aggregazione, o dallo stoccaggio dell'energia elettrica ovvero dalla prestazione di servizi di efficienza energetica, di servizi di ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici;
- promuovere interventi integrati di domotica;
- provvedere a interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;
- per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le

attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.
In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà altresì:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
b) stipulare contratti per manutenzione degli impianti;
c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
d) partecipare ad offerte pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
e) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza;
f) svolgere, in perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione, destinando gli eventuali ricavi a copertura dei costi dell'Associazione o ad accrescere il fondo comune;
g) stipulare contratti o convenzioni con soggetti terzi al fine di realizzare impianti a fonti rinnovabili;
h) proporre operazioni finalizzate alla raccolta di finanziamenti necessari per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. L'Associazione, come comunità energetica rinnovabile, può costituire diverse configurazioni, fermo restando che per ciascuna configurazione deve essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.
i) L'Associazione può stipulare contratti di vendita di energia ed in generale contratti di diritto privato per regolare i suoi rapporti con gli associati, in funzione dell'attuazione dello scopo associativo e nell'esercizio dell'attività ad esso funzionale, in conformità alle norme di legge, ai decreti ed ai regolamenti tempo per tempo vigenti.
L'associazione, previa delibera dell'Organo Amministrativo può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel

rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017, sotto qualsiasi forma anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci alla prima assemblea utile. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017. Le attività di interesse generale di cui in rassegna, che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, si avvalgono in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Ai fini predetti l'Associazione si avvarrà dei mezzi finanziari di cui potrà disporre in proprio, ovvero convenzionandosi con enti pubblici e con privati, promuoverà a carattere di temporaneità manifestazioni pubbliche mirate alla raccolta fondi al fine del conseguimento degli scopi statutari. Le dette attività potranno essere gestite in proprio o per conto altrui e anche tramite terzi. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e s.m.i., e dell'art. 16bis, DPR 917/86 e s.m.i. e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata

dall’assemblea degli associati. L’adesione all’Associazione è aperta e volontaria.
Per la vendita dell’energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all’energia condivisa l’Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.
L’Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

TITOLO II

Associati

Articolo 5 – Associati

Sono soci dell’associazione tutte le persone fisiche e i soggetti di diritto o Enti che ai sensi di legge possono aderire. Possono far parte dell’Associazione persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e industriale principale.
In conformità al principio di libera adesione, nel promuovere l’adesione alla CER, saranno eventualmente applicati i seguenti criteri oggettivi preferenziali:
a) Criterio reddituale: adesione alla CER senza oneri economici da parte dell’associato e con priorità conferita ai soggetti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) risulti inferiore o pari a euro venticinquemila;
b) Criterio tecnico: inclusione nella CER perseguirà il principio della priorità per i consumatori collegati alla stessa cabina primaria, con possibilità di espandere l'inclusione ad altri soggetti come definiti nel quadro normativo vigente. Questo include, imprese private, e altre persone giuridiche che rispondano ai requisiti stabiliti dalla legislazione in materia di comunità energetiche e distribuzione dell’energia rinnovabile.
c) Superamento della soglia: nel caso di superamento di una determinata soglia di membri connessi alla medesima cabina primaria a cui è collegato l'impianto, sarà consentita l'adesione libera anche ad ulteriori soggetti non connessi alla stessa cabina primaria. Detti soggetti, pur non concorrendo al riconoscimento delle Tariffe GSE in favore della CER, potranno comunque beneficiare di vantaggi propri della CER, salva la definizione di specifici protocolli per l'ammissione di questi membri aggiuntivi, tesi a garantire. trasparenza e tracciabilità nelle procedure.
Possono far parte dell’Associazione tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro sopra specificato, privilegiando quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i

produttori di energia aventi i requisiti sopra specificati.
L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, è gratuita.
È facoltà dell'Assemblea prevedere una quota associativa proporzionata per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione.
Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:
- presentare domanda scritta, su appositi moduli, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide l'organo di amministrazione, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- avere i requisiti di cui al TIAD, ovvero di cui alle future norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per essere membri della comunità energetica;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto.
La valutazione dell'organo di amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione della comunità nel fornire benefici ai propri associati.
L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile. Il numero dei Soci è illimitato.
Sulla domanda di ammissione l'organo di amministrazione decide entro 30 giorni e dell'eventuale rigetto è data comunicazione all'interessato entro 60 giorni motivandola, il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'organo di amministrazione.
In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.
Articolo 6 – Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.
Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio

venditore di energia elettrica.
Tutti gli associati hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.21.
I Soci dell'Associazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.
Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dall'organo di amministrazione.
Gli associati danno mandato alla Comunità ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA e s.m.i..
Gli associati nominano la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dal TIAD.
Articolo 7 – Recesso, decadenza ed esclusione degli associati
Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando, qualora l'assemblea decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.
Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione all'Organo di amministrazione con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.
Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'assemblea deliberi

diversamente.
È causa di esclusione dall'associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 4 del presente Statuto.
Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.
L'esclusione può essere dichiarata dall'organo di amministrazione nel caso in cui l'associato:
- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.
L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'organo di amministrazione.
L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 – Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017, e s.m.i., le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, salvo diverse determinazioni legislative.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui

il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.
Art. 9. – Sostenitori
Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone ed enti pubblici e privati, che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.
Art. 10. – Lavoratori
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

TITOLO III

Organi associativi

Articolo 11 – Organi associativi
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente;
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile.
Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.
Articolo 12 – Assemblea

L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli associati al momento dello svolgimento dell’assemblea medesima.
L’assemblea indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- delibera sull’eventuale quota associativa;
- delibera anche mediante appositi regolamenti sull’utilizzo degli importi di cui al TIAD, nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dai provvedimenti attuativi dell’art. 22 della Direttiva 2018/2001, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la comunità deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati ai sensi del TIAD o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell’area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dal TIAD, ivi compreso il Comune di San Mauro Pascoli;
- delibera sulla ripartizione e sull’utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi del TIAD;
- nomina la figura del “soggetto referente” quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa e stabilisce se delegare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento delle bollette;
- nomina e revoca i componenti dell’Organo di amministrazione, ed eventualmente, il Segretario; nomina e revoca i membri dell’Organo di controllo e il Revisore;
- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio, salvo diverse disposizioni di legge, e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
- approva eventuali regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere dell’organo di amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- ratifica eventuali cooptazioni nell'Organo di amministrazione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dall'Organo di amministrazione, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri dell'organo di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano dell'Organo di amministrazione.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti a libro soci da almeno 3 (tre) mesi al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore

dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.
Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.
L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.
Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Articolo 13 – Organo di Amministrazione – Tesoriere
L'Organo di amministrazione è composto da 3 (tre) membri a un massimo di (5) cinque, eletti dall'assemblea degli associati fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.
L'organo di amministrazione dura in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, salva diversa previsione in sede di nomina e i suoi membri sono rieleggibili. I membri dell'Organo di amministrazione vengono eletti dall'assemblea degli associati. La maggioranza degli amministratori è scelta fra gli associati persone fisiche ovvero indicati dagli enti giuridici associati. Chiunque intenda candidarsi alla carica di membro

dell'Organo di amministrazione dovrà darne comunicazione all'assemblea dei soci entro 30 giorni dalla data dell'assemblea. Tutti i membri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, salvo loro diversa comunicazione.
Qualora nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare uno o più amministratori i rimanenti provvedono alla loro sostituzione fino alla alla prima assemblea utile, a condizione che la maggioranza degli amministratori rimanga tassativamente di nomina assembleare. Agli amministratori cessati subentrano i primi tra coloro che sono risultati non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purchè nell'ordine di preferenza da esse risultate. I componenti cooptati scadono unitamente a quelli originari cosicché al momento previsto per l'adunanza assembleare si possa procedere al rinnovo dell'intero organo.
Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, indipendentemente dalla presenza di altri membri nominati ai sensi dell'art. 26, comma 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per il rinnovo dell'intero organo. Nel caso di cessazione della figura del Presidente, subentrerà di diritto e automaticamente il Vice Presidente, purchè eletto dall'assemblea, attraverso una delibera indiretta a maggioranza dei componenti l'organo amministrativo che indichi un nuovo Presidente. In caso di impossibilità di nomina del Vice Presidente gli amministratori rimasti in carica con la massima urgenza consentita convocano l'assemblea, per la nomina del nuovo consiglio. Agli amministratori rimasti in carica, nelle more delle formalità di ricostituzione, è consentito esclusivamente il compimento dell'ordinaria amministrazione.
Sono ineleggibili nell'Organo di amministrazione i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.
All'Organo di amministrazione spetta di:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività associative previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;

- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea degli associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Organo di amministrazione tra i suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'eventuale Organo di Controllo.

L'Organo di Amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

L'Organo di Amministrazione assume le proprie

deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto.
I verbali di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all'approvazione dell'Organo stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.
Le riunioni dell'Organo di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, utilizzando le modalità previste nell'articolo 7 del presente Statuto.
L'Organo di Amministrazione può eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile.
Il Tesoriere:
- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Articolo 14 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, ha il compito di presiedere l'Organo di Amministrazione, nonché l'assemblea degli associati, coordinandone i lavori.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e dell'Organo di Amministrazione, coordina le attività dell'Associazione è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione. Firma ogni atto autorizzato dall'Organo di Amministrazione.
In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri dell'Organo di Amministrazione riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 15 - Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente più anziano.

Articolo 16 - Segretario

L'Organo di Amministrazione può eleggere un Segretario, che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile.
Il Segretario:
- organizza le riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 17 – Organo di Controllo
Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.
Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.
La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di Amministrazione.
Articolo 18 – Revisione legale dei conti
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Articolo 19 – Referente Comunità Energia Rinnovabile
Può essere prevista la figura del referente CER, previa delibera assunta dall'organo di amministrazione, con successiva ratifica assembleare alla prima occasione utile, figura che potrà essere assunta, (i) da un produttore, purchè associato della CER, (ii) da un associato cliente CER, (iii) da un produttore "terzo" di un impianto o unità di produzione la cui energia elettrica prodotta rilevi nella configurazione della CER stessa, purchè tassativamente certificato Energy Service Company (ESCo) e UNI 11352.

TITOLO IV

Patrimonio sociale

Articolo 20 – Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo

scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 21.
Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci, eventualmente anche attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.
Articolo 21 – Risorse Economiche
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:
a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'àmbito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dal TIAD, ovvero dai futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili con il pagamento degli incentivi;
b) contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli associati senza interessi;
c) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;
g) le restituzioni dei benefici e gli incentivi di cui al TIAD, ovvero dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi dei futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 incassati dalla Comunità;
h) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.
L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.
L'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità siano devoluti all'associazione per il pagamento delle bollette degli associati.
Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione

agli associati in forma (i) di pagamento delle bollette degli associati clienti finali o (ii) di restituzione dei costi di investimento per gli impianti di terzi detenuti dalla Comunità di tutti o quota parte dei ricavi per restituzioni ovvero degli incentivi di cui al TIAD ovvero dei ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'Associazione. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 117/2017 e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione.

Articolo 22 – Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro centoquaranta giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato entro il 30 giugno di ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando sarà istituito, a cura dall'Organo di amministrazione.

Ricorrendo le condizioni di Legge, l'Organo di Amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sempre allorquando sarà istituito, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti dell'Organo di Amministrazione, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Articolo 23 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Ente del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Articolo 24 – Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, secondo le disposizioni di cui al precedente Art.12, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'Organo di amministrazione su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

TITOLO VI

Disposizioni generali

Articolo 25 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli Associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Articolo 26 – Rapporti con gli Enti Pubblici

Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.lgs 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 27 – Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti

dall’Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.

Art. 28 – Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio di Amministrazione, assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del C.d.A. e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.
Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione.

Articolo 29 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e, per quando da esso non previsto, del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Articolo 30 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.TO: MORIS GUIDI
F.TO: TIZIANO BIANCHINI
F.TO: ALBERT ALESSANDRI
F.TO: LISA MARONI
F.TO: FAUSTO MERCIARI
F.TO: STEFANIA PRESTI
F.TO: LUCIANA GARBUGLIA
F.TO: GIANLUCA EVANGELISTA
F.TO: STEFANO RIPA – NOTAIO (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Rimini, 04 giugno 2025

Firmato digitalmente da STEFANO RIPA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI FORLI':80005580404